

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC per la modifica dell'art. 13 della Legge della scuola (Le sperimentazioni scolastiche devono essere approvate dal Consiglio di Stato)

del 24 gennaio 2022

Tenuto conto che il Popolo ticinese ha bocciato chiaramente, il 23 settembre 2018, il progetto della "Scuola che verrà" sia nei contenuti che nel credito richiesto a sperimentarla;

tenuto conto che noi ed altri partiti, da 4 anni a questa parte, hanno chiaramente espresso al DECS un cambiamento di rotta, per ora negato, nell'affrontare la riforma scolastica;

considerato che il DECS continua a portare avanti o tentare di portare avanti a pezzi ciò che il popolo ha respinto;

vista la consultazione appena conclusa sulla proposta di eliminare i livelli A e B della scuola media;

considerato che il DECS senza condividere e discutere i risultati di tale consultazione, con i vari attori intervenuti e con la commissione scolastica del Gran Consiglio;

appreso che diversi consultati hanno espresso delle serie contrarietà alla sperimentazione e ai contenuti così voluti dal DECS;

preso atto che il potere dipartimentale è troppo esteso per decidere da solo di sperimentazioni e innovazioni importanti nella scuola dell'obbligo, senza coinvolgere il livello politico di esecutivo e legislativo,

proponiamo l'allegata modifica della Legge della scuola, segnatamente dell'articolo 13, al fine di restringere il campo di manovra dipartimentale e di allargare obbligatoriamente il giudizio politico su future operazioni analoghe che riguardano la scuola dell'obbligo.

Per il Gruppo UDC

Sergio Morisoli

Filippini - Galeazzi - Pamini -

Pellegrini - Pinoja - Soldati

Disegno di
LEGGE
della scuola (LSc) del 1° febbraio 1990

modifica del ...

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 24 gennaio 2022 di Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC,

decreta:

I

La Legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Art. 13 - Innovazioni e sperimentazione

^{1(nuovo)} La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di piani di studio, **di griglie orarie**, di metodi e di tecniche di insegnamento.

² I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti.

^{3(nuovo)} **Ogni proposta del cpv. 1 che riguarda la scuola dell'obbligo deve essere approvata dal CdS; nel caso comportasse un aumento di spesa l'approvazione spetta al Gran Consiglio.**

Le proposte del cpv. 1 devono contenere la data di inizio e di fine, oltre agli obiettivi e ai criteri finali di valutazione della sperimentazione.

^{4(nuovo)} **Riservate le competenze in materia finanziaria, e nel rispetto primario del cpv. 3;** le istanze competenti ad autorizzare e a revocare lo svolgimento di sperimentazioni sono:

- a) il Consiglio di Stato qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni legali;
- b) il Dipartimento **previa informazione del Consiglio di Stato**, qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi compresi i piani di studio e i metodi;
- c) gli organi scolastici cantonali e gli organi di conduzione degli istituti, negli altri casi, con l'obbligo d'informarne **il Dipartimento il Consiglio di Stato.**

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore immediatamente.